

REGOLAMENTO (CEE) N. 2088/76 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 1976

recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 26, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1381/76⁽³⁾, il Consiglio ha adottato alcune disposizioni particolari relative ai titoli di esportazione per il malto, modificando il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/76⁽⁵⁾;

considerando che per tali disposizioni sono sorte difficoltà di applicazione; che sono pertanto necessarie precisazioni per chiarire la portata del provvedimento adottato con regolamento (CEE) n. 1381/76 del Consiglio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 9 bis*

1. In deroga all'articolo 9, il titolo di esportazione per i prodotti di cui alla voce 11.07 della tariffa doganale comune è valido dal giorno del suo rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 fino alla scadenza dell'undicesimo mese successivo, ove esso venga richiesto per un'esportazione verso:

a) la zona VI qual è definita nel regolamento (CEE) n. 306/76,

b) una sottozona definita nello stesso regolamento, se trattasi di una destinazione non prevista alla lettera c),

c) nel caso dell'Europa, incluse Malta, la Turchia e l'Unione Sovietica, il paese terzo di destinazione.

In tal caso, il titolo reca nella casella 13 l'indicazione della destinazione e fa obbligo di esportare verso la medesima.

2. Tuttavia, l'indicazione della destinazione di cui al paragrafo 1 può essere effettuata dopo il rilascio del titolo. In tal caso, deve essere effettuata al più tardi entro due mesi dalla data di rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.

3. Quando il titolo di esportazione di cui al paragrafo 1 è chiesto senza indicazione di una delle destinazioni menzionate nello stesso paragrafo, esso reca nella casella 18 una delle menzioni seguenti:

— "titolo non utilizzabile in mancanza dell'indicazione prevista nella casella 13 (articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 2042/75)";

— "certificat non utilisable en l'absence de la mention prévue à la case 13 (article 9 bis du règlement (CEE) n° 2042/75)";

— "Lizenz nicht verwendbar, da die in Feld 13 vorgesehene Angabe fehlt (Artikel 9a der Verordnung (EWG) Nr. 2042/75)";

— "licence unusable unless section 13 is completed (Article 9a of Regulation (EEC) No 2042/75)";

— "certificaat onbruikbaar zonder de vermelding in vak 13 (artikel 9 bis van Verordening (EEG) nr. 2042/75)";

— "licensen uanvendelig uden den fastsatte angivelse i rubrik 13 (artikel 9a i forordning (EØF) nr. 2042/75)".

Quando il titolare del titolo di esportazione avrà comunicato una destinazione in conformità del paragrafo 1, l'organismo emittente del titolo indicherà nella casella 13 tale destinazione e apporrà

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 156 del 17. 6. 1976, pag. 16.

(4) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

(5) GU n. L 207 dell'8. 8. 1976, pag. 35.

nella casella 18 il proprio timbro e una delle menzioni seguenti:

- “destinazione obbligatoria comunicata il
- “destination obligatoire communiquée le
- “verbindliche Bestimmung am mitgeteilt”,
- “compulsory destination communicated on
- “verplichte bestemming medegedeeld op
- “obligatorisk bestemmelsessted meddelt den

4. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 193/75, i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 1976.

«Tuttavia, per i titoli rilasciati a norma dell'articolo 9 bis, la cauzione è pari a 20 unità di conto per tonnellata. In tal caso, la cauzione:

- viene incamerata se l'indicazione di una delle destinazioni di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, non è stata effettuata entro il termine previsto in conformità di tale articolo,
- viene svincolata, in deroga all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 193/75, soltanto se è esibita la prova che il prodotto è giunto a destinazione; tale prova deve essere fornita conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 192/75».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henri SIMONET